

N. /2019 V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. [REDACTED] Presidente rel.
- dott. [REDACTED] Consigliere
- dott. [REDACTED] Consigliere

riunita in camera di consiglio per deliberare sul reclamo ex art. 708 c.p.c. proposto

da

- **Tizio**, con l'avv. Silvia Taddei

- reclamante -

contro

- **Sempronia**, con gli avv.ti X Y

- reclamata -

avverso l'ordinanza n. pxxx ubblicata il 17 dicembre 2019 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale tra coniugi,

esaminati gli atti,

sentito il Procuratore Generale della Repubblica,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Cenni sul procedimento

Pronunciandosi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nel procedimento per separazione giudiziale tra i coniugi Tizio e Sempronia , con una figlia minorennata nata nel 2014, il Presidente del Tribunale di Firenze, per quanto d'interesse in questa sede:

- disponeva l'affidamento condiviso della minore, con domiciliazione prevalente presso la madre;



- assegnava alla madre stessa la casa familiare, di sua esclusiva proprietà;
- disciplinava le ordinarie visite-permanenze della figlia col padre *“tutti i martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21; tutti i venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato mattina a settimane alterne (in cui la bambina starà con la madre nel fine settimana) o fino alle 21 della domenica (quando la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre)”*, oltre che per le vacanze estive e per le festività;
- poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno di 350,00 €/mese rivalutabili oltre a 2/3 delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia.

Con reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c. depositato il 27 dicembre 2019, il si Tizio duole della decisione in tema di visite -permanenze con la figlia e di mantenimento. Dal primo punto di vista, egli lamenta l'indebita compressione delle proprie opportunità di stare con la figlia rispetto alle consolidate abitudini, che lo vedevano *“pienamente partecipe alla vita quotidiana della bambina, portandola e riprendendola da scuola, organizzandole party con le sue coetanee, facendola cenare e pernottare presso la propria abitazione”* (pag. 3 reclamo), grazie anche al favorevole orario di lavoro (8,00 – 14,00), mentre la madre è più impegnata (8,30 – 18,30) e nel pomeriggio deve sovente ricorrere all'aiuto dei nonni. Donde la richiesta di ripristinare *“un pernottamento infrasettimanale allorquando la minore trascorrerà il fine settimana con il medesimo e almeno due giorni consecutivi infrasettimanali quando la minore trascorrerà il fine settimana con la mamma”* (pag. 5 reclamo). Dal punto di vista economico, il reclamante dichiara uno stipendio di 1.100,00 €/mese contro 1.500,00 €/mese della moglie, inoltre riconosce di percepire una pensione di invalidità di 944,00 €/mese, che tuttavia serve, a suo dire, per sostenere ingenti spese mediche non coperte dal SSN conseguenti ad un grave incidente stradale subito in passato, pertanto chiede di ridurre il proprio onere di mantenimento per la figlia a 150,00 €/mese oltre al 50% delle spese straordinarie.

Costituendosi in giudizio, Sempronia ha chiesto il rigetto integrale del gravame, osservando che il regime delle visite-permanenze è congruo, in quanto il padre può tenere la figlia *“oltre al martedì, anche ogni venerdì dall'uscita da scuola sino al*



sabato mattina. Addirittura (...) nei fine settimana di sua competenza, dal venerdì dall'uscita di scuola (16,30) sino alla domenica ore 21" (pag. comparsa). Quanto agli oneri economici, Sempronia fa notare che col proprio stipendio di sole 1.300,00 €/mese circa deve pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa con rate di 490,00 €/mese, mentre il marito, fra stipendio e pensione d'invalidità incassa oltre 2.000,00 €/mese e non sopporta spese domestiche in quanto abita coi genitori pensionati.

In replica, la difesa Tizio ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti *ex adverso*.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il parziale accoglimento del reclamo, con aumento dei tempi di permanenza padre-figlia e la riduzione dell'assegno di mantenimento a 230,00 €/mese.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale odierna.

Motivi della decisione

In rito, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalla difesa Sempronia, giacché il reclamo - al permanente livello di cognizione sommaria in cui si svolge la disamina - investe le decisioni assunte dal Presidente in via interinale e urgente sulla base delle risultanze allora disponibili, mentre spetterà semmai al Giudice Istruttore rivedere ed eventualmente modificare i provvedimenti iniziali sulla base delle nuove risultanze sopravvenute.

Passando al merito, il reclamo va parzialmente accolto.

Quanto al regime delle visite-permanenze padre-figlia, la maggior disponibilità manifestata dal Tizio risponde al bisogno di bigenitorialità equilibrata e tendenzialmente paritaria che va riconosciuto a la minore. D'altra parte, non emergono, né sono state convincentemente allegare, controindicazioni sotto il profilo educativo o logistico che suggeriscano di limitare l'accesso del padre alla minore. Tanto premesso, fatto salvo ogni diverso accorda tra i genitori - i quali, è bene sottolinearlo, quali depositari dell'affidamento, sono sempre liberi di derogare concordemente allo schema giudiziale dettato in materia - si ritiene congruo disporre che in via ordinaria la figlia resti col padre secondo il seguente



schema bisettimanale ripetitivo (ferma restando, quindi, la regolamentazione presidenziale delle vacanze e delle festività):

A) prima settimana, dall'uscita da scuola il lunedì pomeriggio fino al rientro a scuola del martedì mattina, inoltre dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio fino alle ore 21,00 della domenica;

B) seconda settimana, dall'uscita da scuola mercoledì pomeriggio fino al rientro a scuola del venerdì mattina;

in tal modo la figlia pernoverà col padre 5 volte su 14.

Quanto alle statuizioni di carattere economico, l'incremento del mantenimento diretto derivante dalla nuova regolamentazione sopra disposta (in pratica alla madre restano da trascorrere con la figlia soltanto 4 giorni in più rispetto al coniuge), nonché l'analisi sommaria delle entrate e dei costi riferibili a ciascuno dei genitori ed, infine, la stima realistica dei presumibili costi di gestione della bambina, suggeriscono di ridurre a 250,00 €/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo che Tizio deve versare a Sempronia al titolo in discussione, almeno finché il Giudice Istruttore, approfondendo gli accertamenti fattuali, non acquisisca eventuali elementi probatori tali da giustificare una rimodulazione diversa degli oneri di mantenimento. Per il momento, al netto della quota di mantenimento diretto assolto da ciascun genitore, l'onere posto dal Presidente a carico del padre si palesa invero eccessivo, tenuto conto dell'esigua quota differenziale che l'esborso è destinato a coprire presso la madre, della intrinseca modestia delle esigenze della bambina e della relativa similitudine della condizione economica dei genitori. Nel prosieguo, bisognerà in particolare chiarire quali siano i costi sanitari non coperti dal SSN che Tizio deve affrontare avvalendosi del trattamento pensionistico di cui beneficia. D'altra parte, il mutuo fondiario acceso da Sempronia non può essere inteso puramente e semplicemente come un costo necessario a soddisfare esigenze abitative da detrarre allo stipendio, in quanto il rateo d'ammortamento sostiene anzitutto un investimento immobiliare, ovvero tende a costruire un patrimonio, prima ancora che ad assicurare un'abitazione, probabilmente reperibile a condizioni meno onerose per mezzo di soluzioni locative. Sul punto, è chiaro che non può essere il marito



separato a finanziare indirettamente l'investimento immobiliare della moglie, mentre, come si accennava, il sovrappiù di mantenimento della bambina ricadente sulla madre sembra sovrastimato nell'assetto del provvedimento presidenziale e va congruamente riequilibrato nella misura indicata, in attesa degli opportuni sviluppi istruttori.

Nella stessa logica, anche le spese straordinarie per la figlia vanno suddivise in misura uguale tra i genitori, giacché la discrepanza non trova giustificazione nell'analisi della situazione comparativa degli obbligati e rischia di incentivare l'assunzione di spese non strettamente necessarie.

La parziale soccombenza reciproca che viene per l'effetto a delinearsi all'esito della lite giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del reclamo.

P.Q.M.

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in

PARZIALE RIFORMA

dell'ordinanza n. [REDACTED] pubblicata il 17 dicembre 2019 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel procedimento in oggetto:

1) dispone che in via ordinaria la figlia stia col padre secondo il seguente schema bisettimanale ripetitivo (ferma restando la regolamentazione presidenziale delle vacanze e delle festività):

A) prima settimana, dall'uscita da scuola il lunedì pomeriggio fino al rientro a scuola del martedì mattina, inoltre dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio fino alle ore 21,00 della domenica;

B) seconda settimana, dall'uscita da scuola mercoledì pomeriggio fino al rientro a scuola del venerdì mattina;

2) ridetermina nell'importo di 250,00 €/mese oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo che Tizio deve versare a Sempronia per il mantenimento della figlia minore;

3) dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente procedimento;



4) dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano eliminati tutti i dati identificati ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.

Firenze, 6 marzo 2020

Il Pres. est. dott. [REDACTED]

